



Regolamento relativo all'erogazione degli aiuti finanziari e alla consulenza giuridica

Versione	Data	Descrizione modifica	Approvazione
1.0	25.09.2026	Prima emissione	Comitato direttivo
1.1	04.10.2026	Modifica art. 3.3. e introduzione art. 3.7	Comitato direttivo

1. Premesse

L'Associazione Tutela e Difesa Animali (ATDA) offre un servizio di assistenza finanziaria, volto ad aiutare le persone in difficoltà economiche nell'affrontare le spese veterinarie derivanti dalla cura dei propri animali domestici.

ATDA offre inoltre un servizio di consulenza giuridica, volto a sostenere le persone che si trovano ad affrontare problemi di natura legale e giudiziaria, legati alla detenzione di animali domestici o alla loro cura.

Il presente Regolamento disciplina le modalità d'accesso ai suddetti servizi, così come la loro estensione.

Deroghe al presente Regolamento sono sempre possibili, su insindacabile decisione del Comitato direttivo.

2. Servizio di aiuto finanziario

2.1. Il servizio d'aiuto finanziario è, di principio, riservato agli utenti domiciliati nel Canton Ticino. Eccezionalmente, il Comitato direttivo potrà valutare delle deroghe a tale principio: la relativa decisione sarà insindacabile.

2.2. Ogni richiesta d'aiuto finanziario deve essere preceduta da una formale richiesta da parte dell'utente, la quale deve chiaramente indicare:

- l'oggetto della richiesta;
- l'importo richiesto;



- Il nominativo del veterinario che erogherà la prestazione di cura;
- una breve descrizione del problema di salute dell'animale e il motivo per cui la cura è necessaria/urgente.

2.3. Inoltre, l'utente dovrà allegare alla richiesta copia della seguente documentazione:

- la fattura/preventivo del veterinario, con l'indicazione precisa delle singole prestazioni fornite/da erogare, l'indicazione del nome dell'animale e, se possibile, una breve diagnosi del problema di salute;
- la sua ultima decisione di tassazione personale;
- qualora la decisione di tassazione non fosse disponibile, qualunque altro documento atto a dimostrare l'effettiva situazione finanziaria dell'utente.

2.4. L'importo corrisposto da ATDA a titolo di aiuto finanziario non eccede, di regola, l'importo complessivo di CHF 500.00 per ogni utente. Il Comitato direttivo valuterà eventuali casi eccezionali, meritevoli di deroghe.

2.5. L'aiuto finanziario presuppone che il caso sia urgente e che la cura finanziata sia imprescindibile per la sopravvivenza dell'animale o per mantenere una qualità di vita dignitosa. Interventi veterinari elettivi, cosmetici, non urgenti o inutili non potranno essere oggetto di aiuti finanziari da parte di ATDA. ATDA si riserva il diritto di sottoporre il caso ad un proprio veterinario di fiducia, al fine di valutare la sussistenza dei suddetti requisiti.

2.6. Il pagamento dell'importo necessario sarà effettuato **unicamente a favore del veterinario che ha emesso la fattura/preventivo**: qualsiasi pagamento diretto a favore dell'utente è escluso.

2.7. A seconda della situazione economica dell'utente, ATDA si riserva il diritto di erogare l'aiuto finanziario a titolo di prestito e prevedendo una restituzione rateale dell'importo, compatibilmente con le possibilità dell'utente.

2.8. In caso di abusi (segnatamente ma non esclusivamente in caso di indicazioni false o fuorvianti sulla situazione finanziaria dell'utente), ATDA si riserva il diritto di richiedere il rimborso dell'intero importo corrisposto.



3. Servizio di consulenza giuridica

3.1. Il servizio di consulenza giuridica è, di principio, riservato agli utenti domiciliati nel Canton Ticino. Eccezionalmente, il Comitato direttivo potrà valutare delle deroghe a tale principio: la relativa decisione sarà insindacabile.

3.2. La richiesta di consulenza giuridica dovrà essere formulata per iscritto e dovrà riportare le seguenti informazioni:

- breve descrizione del caso;
- domande per quanto possibile chiare sulla fattispecie;
- si consiglia di allegare copia della documentazione rilevante, così da permettere una prima valutazione per quanto possibile completa.

3.3. La consulenza giuridica si svolge, di regola, per iscritto (via e-mail). Eventuali contatti telefonici potranno avvenire su decisione del Comitato e solo nei casi in cui risultano necessari.

3.4. La durata della consulenza giuridica è, di principio, limitata a 30 minuti per ogni caso.

3.5. Ogni atto che eccede i 30 minuti o che presuppone la redazione di documenti, pareri scritti, atti di causa o giudiziari, ecc. non è compreso nel servizio di consulenza giuridica. ATDA potrà, se del caso, indirizzare l'utente presso un professionista esterno per una valutazione del caso. In tal caso, le condizioni del servizio offerto saranno concordate direttamente con il professionista.

3.6. ATDA non si assume nessuna responsabilità per la correttezza o completezza delle informazioni trasmesse durante la consulenza. Vista la brevità della consulenza, ogni informazione è data a titolo generale e a seguito di un approfondimento necessariamente superficiale del caso. Compete all'utente approfondire la fattispecie prima di prendere decisioni giuridicamente vincolanti.

3.7. Il Comitato direttivo si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare in ogni tempo il presente Regolamento, a proprio esclusivo e insindacabile giudizio. Ogni modifica approvata comporterà l'adozione di una nuova versione del Regolamento, identificata mediante un numero progressivo e dalla relativa data di entrata in vigore. La versione più recente sostituisce integralmente tutte le precedenti e costituisce l'unico testo vigente e applicabile.

Lugano, 25 settembre 2026

Il Comitato